

# Iter autorizzatorio Apicoltura



## **Descrizione:**

La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

L'attività apistica è soggetta all'osservanza di leggi nazionali e regionali che hanno finalità di tutela della salute dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio apistico nazionale.

Per gli apiari eccedenti 50 alveari bisogna rispettare le norme di legge stabilite dall'art. 14 del r.d.l. 23/10/1925 n.2079 che autorizza i prefetti a regolamentare le distanze tra apiari della stessa provincia.

Queste norme valgono per l'apicoltura stanziale, per l'apicoltura nomade viene stabilita una distanza minima di 2 km, rispetto a una postazione fissa con più di 50 alveari.

Per le distanze dalle strade, autostrade, ferrovie, proprietà altrui, vigono i regolamenti regionali che prescrivono distanze minime di **15-20 metri**.

## **Normativa di riferimento:**

Linee applicative Reg. 852/2004/CE – Igiene prodotti alimentare. Nuove norme Aut Sanitaria D.I.A. per locali smelatura

L. 24 dicembre 2004 n° 313 – Disciplina dell'apicoltura

## **Prerequisiti e adempimenti**

L'apicoltura (insieme a avicoltura, bachicoltura, ecc) è compresa nell'attività imprenditoriale agricola non necessariamente correlata alla titolarità o meno di un fondo da parte dell'imprenditore.

Gli adempimenti, leggi e regolamentazioni cui è sottoposto l'apicoltore- imprenditore apistico, sono:

- Iscrizione al registro delle imprese
- Contributi previdenziali e assicurativi

# Iter autorizzatorio Apicoltura



- Norme di sicurezza in azienda (legge 626/1994)
- autorizzazione sanitaria per il laboratorio di smielatura
- Nomadismo,
- Norme che regolamentano la vendita dei prodotti dell'apicoltura,
- Caratteristiche del prodotto miele,
- Etichettatura riferita al miele.

In generale chiunque e a qualsiasi titolo svolga l'attività apistica è tenuto a:

- Denuncia degli alveari in proprio possesso
- Rispetto delle distanze regolamentate per la collocazione degli apiari;
- Rispetto della normativa sanitaria
- Rispetto delle norme del codice civile su proprietà, diritto di recupero degli sciami, responsabilità civile per i danni arrecati nell'ambito dell'attività.

In particolare, gli apicoltori sono tenuti a **denunciare** al Servizio Veterinario competente per territorio, entro il **31 marzo di ogni anno** il possesso di alveari indicandone la consistenza, l'ubicazione e l'eventuale pratica del nomadismo segnalando le località di destinazione degli alveari.

Per iniziare l'attività di vendita devono essere "osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità", che nel caso di vendita del miele (confezionato nel rispetto delle norme, in locali debitamente autorizzati) si riduce all'osservanza delle disposizioni urbanistiche e sanitarie locali (ad es. i locali utilizzati devono essere dichiarati agibili).

Pertanto, ad esempio, un piccolo produttore che utilizza per la smielatura e il confezionamento strutture consortili, o di cooperative o comunque messe a disposizione di più apicoltori, e quindi con autorizzazioni sanitarie richieste dal gestore di tali strutture, per la vendita del miele deve

## Iter autorizzatorio **Apicoltura**



soltanto e semplicemente comunicare al Sindaco l'inizio dell'attività di vendita. .